

**COMUNE DI BIBBIANO**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2012.  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2013.

# INDICE

## - TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 – Oggetto
- ART.2 – Competenze
- ART.3 – Responsabilità
- ART.4 – Servizi gratuiti e a pagamento

### CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- ART.5 – Denuncia dei decessi
- ART.6 – Denuncia della causa di morte
- ART.7 – Comunicazione di decessi dovuti a reati
- ART.8 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
- ART.9 – Medico necroscopo

### CAPO III – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

- ART.10 – Autorizzazione alla sepoltura
- ART.11 – Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- ART.12 – Nati morti e prodotti abortivi

### CAPO IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- ART.13 – Depositi di osservazione

## - TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

- ART.14 – Modalità e percorsi dei trasporti funebri
- ART.15 – Trasporti funebri
- ART.16 – Orario dei trasporti
- ART.17 – Norme generali per i trasporti
- ART.18 – Trasferimento di salme senza funerale
- ART.19 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- ART.20 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- ART.21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- ART.22 – Trasporti di resti e ceneri
- ART.23 – Rimessa delle autofunebri

## - TITOLO III – CIMITERI

### CAPO I – NORME GENERALI

- ART.24 – Cimiteri comunali
- ART.25 – Ammissione nel cimitero
- ART.26 – Divisione dei cimiteri
- ART.27 – Reparti speciali nel cimitero
- ART.28 – Campi per sepolture comuni
- ART.29 – Sepolture private – Definizione e natura
- ART.30 – Piano Regolatore Cimiteriale

## CAPO II – POLIZIA INTERNA

- ART.31 – Accesso del pubblico ai cimiteri
- ART.32 – Disciplina dell'ingresso
- ART.33 – Riti funebri
- ART.34 – Epigrafi
- ART.35 – Fiori e piante ornamentali

## CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CIMITERI

- ART.36 – Esecuzione dei lavori da parte dei concessionari
- ART.37 – Orario di lavoro
- ART.38 – Rimborso forfettario di consumi di acqua e di energia elettrica da parte di privati
- ART.39 – Responsabilità

## - TITOLO IV – SEPOLTURA

### CAPO I – FERETRI

- ART.40 – Deposizione nella salma nel feretro
- ART.41 – Verifica e chiusura feretri
- ART.42 – Caratteristiche dei feretri
- ART.43 – Fornitura gratuita di feretri
- ART.44 – Piastrina di riconoscimento

### CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART.45 – Inumazione
- ART.46 – Tumulazione
- ART.47 – Deposito provvisorio

### CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART.48 - Carattere
- ART.49 – Esumazioni ordinarie
- ART.50 – Avviso di scadenza ordinaria
- ART.51 – Esumazioni straordinarie
- ART.52 – Estumulazioni
- ART.53 – Operazioni vietate
- ART.54 – Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali
- ART.55 – Oggetti da recuperare
- ART.56 – Disponibilità dei materiali

## - TITOLO V – CREMAZIONE

- ART.57 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- ART.58 – Urne cinerarie
- ART.59 – Dispersione
- ART.60 – Affidamento personale

## - TITOLO VI – CONCESSIONI

### CAPO I – CONCESSIONI

- ART.61 – Oggetto della concessione
- ART.62 – Loculi

- ART.63 – Concessioni gratuite
- ART.64 – Lapidi ed ornamenti
- ART.65 – Decadenza
- ART.66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART.67 – Scadenza della concessione – Rinnovo e proroga

#### CAPO II – NICCHIE OSSARIO

- ART.68 – Nicchie ossario

#### CAPO III – CONCESSIONI DI AREE E CAPPELLE DI FAMIGLIA<sup>1</sup>

- ART.69 – Concessioni di aree
- ART.70 – Progetti delle sepolture private e loro realizzazioni
- ART.71 – Norme costruttive
- ART.72 – Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione
- ART.73 – Decadenza, cessazione e proroga della concessione
- ART.74 – Aventi diritto
- ART.75 – Ammissione in sepoltura di famiglia o collettività
- ART.76 – Ricordi funebri
- ART.77 – Estumulazione – Vincolo

#### CAPO IV – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE, ESTINZIONE

- ART.78 – Divisioni, subentri
- ART.79 – Rinuncia a concessione
- ART.80 – Estinzione

#### - TITOLO VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART.81 – Illuminazione votiva
- ART.82 – Divieti

#### - TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- ART.83 – Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
- ART.84 – Sanzioni
- ART.85 – Entrata in vigore

---

<sup>1</sup> Capo così modificato con delibera di C.C. n. 17 del 29/04/2013.

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza dei cimiteri, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree e nicchie – ossario ed il servizio di illuminazione votiva, in conformità alle disposizioni del titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, n.1265/1934, del regolamento governativo di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dalla L.R. n.19/2004 e per quanto dalle disposizioni medesime è rimesso alla normativa dei regolamenti comunali.

**ART. 2 - COMPETENZE**

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. è di esclusiva competenza del Comune.  
2. L'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il normale servizio.

**ART.3 – RESPONSABILITA'**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, come pure per l'impiego di mezzi messi a disposizione del pubblico.

**ART.4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento governativo.  
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

## **CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **ART.5 - DENUNCIA DEI DECESSI**

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale di Stato Civile del luogo dove la morte è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto, entro 24 ore dal decesso, da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte all'ufficiale di stato civile entro 24 ore dal decesso.

### **ART. 6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. A prescindere dall'obbligo di denuncia previsto dal precedente art.5, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt.37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.
4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per il luogo dove è avvenuto il decesso.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla L.n.230/1995.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica.
7. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
8. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel territorio del Comune, copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, a cura del Comune medesimo, all'AUSL competente per territorio.

### **ART.7 - COMUNICAZIONE DI DECESSI DOVUTI A REATI**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

### **ART. 8 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione

all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'AUSL competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'AUSL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **ART.9 - MEDICO NECROSCOPO**

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art.74 del D.P.R. N.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'AUSL competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della L.R.n.19/2004.

### **CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

#### **ART.10 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

1. L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese dall'ufficiale di Stato Civile. Il rilascio dell'autorizzazione non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte e se non è stato effettuato l'accertamento della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.

#### **ART.11 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

#### **ART. 12 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI**

1. Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.37 del D.P.R. n.396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intra - uterina e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'AUSL competente.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'AUSL, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPO IV - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **ART. 13 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.285/1990.
2. L'ammissione al deposito di osservazione o all'obitorio è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è, di norma, vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si verificano condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte secondo quanto previsto dalla L.n.230/1995, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'AUSL o di altro Comune.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **TITOLO II**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ART. 14 - MODALITÀ E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con provvedimento del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Se il funerale è in forma civile il trasporto funebre si svolge dall'abitazione al cimitero.
4. E' vietata qualunque fermata, purché non sia breve e non sia voluta da motivi di onoranza funebre.
5. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. È vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
7. Ove i cortei, per il numero elevato dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovranno lasciare passare i veicoli dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare o disturbare il passaggio di un corteo funebre.
8. Nei casi di cortei con un numero elevato di partecipanti, che debbano transitare su strade ad intenso traffico, può essere disposta la partecipazione al medesimo di operatori di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti legati alla sicurezza della circolazione.

#### **ART. 15 - TRASPORTI FUNEBRI**

1. Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma dell'art.10 della L.R.n.19/2004.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. n.285/1990.
3. Il Comune non presta il servizio di trasporti funebri a pagamento.
4. È a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita certificazione del Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale, non in grado di sostenere la spesa stessa ed il trasporto verrà effettuato nella forma ordinaria più semplice.

#### **ART.16 – ORARIO DEI TRASPORTI**

1. I trasporti funebri sono effettuati entro l'orario fisso antimeridiano o pomeridiano fissato con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali fissa l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tendendo conto, se necessario,

dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1.

## **ART.17 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. I trasporti funebri si effettuano osservando le disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. n.285/1990;
2. L'autorizzazione al trasporto fuori Comune è rilasciata dal Sindaco, ad eccezione dei seguenti casi:
  - I trasporti di prodotti abortivi per i quali è competente l'AUSL;
  - I trasporti di cadaveri per i casi di decessi sulla pubblica via o per accidenti in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciando una copia dell'autorizzazione al trasporto all'incaricato del trasporto medesimo e una al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
3. Per il trasporto dei cadaveri in altro comune con distanza superiore a 100 chilometri o all'estero, e viceversa, nei mesi da aprile a settembre inclusi, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le suddette prescrizioni non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui al successivo art.20, comma 1, deve restare in consegna al vettore.

## **ART.18 – TRAFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, e chiuso, anche temporaneamente, in modo tale che ne sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può consentire che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per il funerale.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, al luogo ove sono fissate speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, precedenti il funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.
5. Con le stesse modalità sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna ad istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici.

## **ART.19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA’**

1. In caso di morte per malattie infettive – diffuse, l’Ufficiale sanitario prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l’Ufficiale sanitario dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

## **ART.20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, su domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile. In caso di traslazione del cadavere successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasportata per il seppellimento e ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in esso vengano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, e qualora non vengano richieste particolari onoranze nel territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove viene accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Per i morti di malattie infettive – diffuse l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, secondo quanto previsto dall’art.25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

## **ART.21 – TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni dell’art.27 del regolamento governativo n.285/1990, nel secondo caso quelle di cui agli artt.28 e 29 del regolamento medesimo.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive – diffuse, si applicano le disposizioni dell’art.25 del regolamento medesimo.

## **ART.22 – TRASPORTI DI RESTI E CENERI.**

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili o ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con la saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

#### **ART.23 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI**

1. Le rimesse della autofunebri devono essere ubicate in locali appositamente autorizzati allo scopo ed attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall' AUSL competente.

## **TITOLO III**

### **CIMITERI**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

##### **ART.24– CIMITERI COMUNALI**

1. Appartengono al demanio del Comune di Bibbiano, i cimiteri del capoluogo e della frazione di Barco, ciascuno dei quali è costituito da campi comuni destinati all'inumazione, cappella, ossario, loculi, nicchie – ossario, sepolture private e servizi igienici, come risulta dalle planimetrie allegate al presente Regolamento e depositate presso i competenti uffici comunali.

##### **ART.25 – AMMISSIONE NEL CIMITERO**

1. Nel cimitero, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in vita la propria residenza in esso;
- c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Il Sindaco può autorizzare la sepoltura nei cimiteri e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

3. Dette salme sono accolte nei cimiteri di cui al precedente art.24 secondo le richieste degli interessati, ove possibile e comunque, qualora queste non siano esaudibili per mancanza di disponibilità nel cimitero richiesto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sepoltura in altro cimitero ove la disponibilità sia esistente. L'Amministrazione esercita la suddetta facoltà qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione del deposito provvisorio di cui al successivo art.47.

4. In casi particolari di carenza di loculi, il Sindaco, con proprio atto, può vietare la concessione di loculi a persone viventi fatta salva, in caso di decesso, la concessione al coniuge superstite e vietare la concessione di loculi per la tumulazione di salme di persone non residenti, al momento del decesso, nel Comune di Bibbiano.

##### **ART.26 – DIVISIONE DEI CIMITERI**

1. I Cimiteri sono divisi in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

## **ART.27 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. All'interno dei cimiteri possono essere previsti reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone professanti un culto diverso da quello cattolico che abbiano manifestato in vita volontà di non essere sepolte nel Cimitero comune. In assenza di volontà espressa, possono provvedere i parenti "iure sanguinis".
2. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
3. La concessione in un reparto speciale per la sepoltura delle salme può essere parimenti data dal Sindaco.

## **ART.28 – CAMPI PER SEPOLTURE COMUNI**

1. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento di apposito canone stabilito annualmente dalla Giunta comunale.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri potrà essere destinato all'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai 10 anni.
3. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt.0,50, e a mt.2 di profondità dal piano e avere le seguenti misure:
  - per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo mt.2,20; larghezza mt.0,80;
  - per bambini fino a 10 anni: lunghezza al fondo mt.1,50; larghezza mt.0,50.

## **ART.29 – SEPOLTURE PRIVATE – DEFINIZIONE E NATURA**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella, edicola o monumento e tumuli e avere o non avere, la camera sotterranea.
3. Le sepolture private sono soggette a concessione amministrativa. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito annualmente con apposita deliberazione della Giunta comunale.
5. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R.n.285/1990 e s.m.i. e la durata è fissata:
  - In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - In 60 anni per le cellette ossario;
  - In 45 anni per i loculi.

## **ART.30 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. L'ubicazione e la disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, i diversi tipi di aree e le relative caratteristiche tecniche sono stabiliti dal piano regolatore di ciascun cimitero, predisposto ai sensi degli artt.n.54/61 del D.P.R. n.285/1990.

2. Nelle more dell'adozione dei suddetti piani provvede a quanto elencato nel comma precedente il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale con propri atti.

## **CAPO II - POLIZIA INTERNA**

### **ART. 31 - ACCESSO DEL PUBBLICO AI CIMITERI**

1. L'accesso del pubblico ai cimiteri è ammesso durante gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale dei cimiteri.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale competente.

3. Quando vengono effettuati trasporti funebri fuori dagli orari di apertura, il pubblico dovrà lasciare il cimitero entro mezz'ora dal termine della cerimonia.

### **ART.32 - DISCIPLINA DEL'INGRESSO**

1. L'ingresso nei cimiteri è consentito soltanto a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
  - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo;
  - ai fanciulli di età inferiore ai 10 anni, non accompagnati da adulti.
3. All'interno dei cimiteri dovrà essere sempre tenuto un comportamento decoroso e comunque non incompatibile con il carattere del luogo. In particolare è vietato:
- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta (tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero);
  - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
  - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - chiedere elemosina e fare questue;
  - assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
  - qualsiasi attività commerciale.

4. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero da parte del personale di vigilanza e, quando necessario, deferito all'Autorità giudiziaria.

### **ART.33 - RITI FUNEBRI**

1. All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, dalla Chiesa cattolica e dalle confessione religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di persone, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

### **ART.34 - EPIGRAFI**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure e i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

3. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle nicchie ossario di norma sono indicati nome, cognome e le date di nascita e di morte ed è consentita la possibilità di brevi epigrafi.

4. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, come previsto dall'art.74 in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto.

5. E' consentito il collocamento di fotografia.

### **ART.35 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Se i fiori o le piante ornamentali sono tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nei cimiteri, nei periodi opportuni, avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. E' vietato piantare piante di alto e medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni. In caso contrario saranno rimosse dal personale in servizio senza alcun preavviso.

4. E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sui pavimenti ad eccezione delle corone di fiori che seguono il funerale. Questi ultimi saranno rimossi dal personale in servizio dopo tre giorni dal funerale.

## **CAPO III - ESECUZIONE DI LAVORI NEI CIMITERI**

### **ART.36 - ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI**

1. Per l'esecuzione di opere nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano riservate al Comune, gli interessati, dovranno provvedere mediante imprese private a loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli interessati dovranno richiedere l'idoneo titolo abilitativo come prescritto dalle vigenti norme e regolamenti comunali, regionali e nazionali in materia di edilizia, urbanistica allegando gli eventuali prescritti pareri (Ausl, Soprintendenza per i beni architettonici).
3. Per determinati lavori che potenzialmente possono arrecare danni a cose e persone, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere al concessionario idonea polizza assicurativa a garanzia e tutela di eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari devono curare la massima diligenza nel compiere le opere, per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.
5. Il materiale occorrente per l'esecuzione di lavori dovrà essere accumulato all'esterno, in luogo idoneo individuato dall'Ufficio Tecnico comunale in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.
6. Detto materiale dovrà essere recintato adeguatamente e dovrà essere introdotto nel cimitero in quantitativo non eccedente il fabbisogno della giornata lavorativa e nessun residuo potrà essere lasciato all'interno al momento della sospensione serale del lavoro.
7. Il trasporto all'interno dovrà essere fatto a mezzo di carriolo o carretti a mano, muniti di ruote gommate.
8. Non potranno essere usati all'interno dei cimiteri per l'esecuzione dei lavori, compresi quelli di scavo, autocarri, macchine operatrici a motore diesel o a scoppio di qualsiasi tipo, anche se gommate. Per il sollevamento di pesi eccezionali inscindibili è ammesso l'uso di sollevatori con motore a scoppio purchè gommati.
9. Per i lavori di costruzione delle tombe di famiglia e dei tumuli è consentito l'accesso a miniescavatore gommato e autobetoniera.
10. L'area interessata da tali lavori dovrà essere adeguatamente recintata; dovrà inoltre essere affisso apposito cartello con l'indicazione dei lavori, del concessionario, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
11. In determinati periodi, in particolare nel periodo della commemorazione dei defunti, il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori in corso e vietare che siano iniziati lavori di costruzione di sepolture private.
12. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro e nei cantieri, le norme in materia di gestione dei rifiuti, le norme in materia di attività rumorose temporanee e ogni altra norma vigente in materia.
13. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà ottemperare a quanto riportato e prescritto nel titolo abilitativo e relativi pareri di competenza dei vari enti e in quanto riportato nel relativo contratto di concessione dell'area, loculo, celletta ossario.

### **ART.37 - ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte dell'Ufficio tecnico competente.
3. Durante lo svolgimento di operazioni di tumulazione e/o inumazione l'impresa è tenuta alla sospensione dei lavori, sino al termine delle operazioni suddette.

#### **ART.38 - RIMBORSO FORFETTARIO DI CONSUMI DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI PRIVATI**

1. I privati concessionari sono tenuti a rimborsare al Comune, in misura forfettaria, la spesa per i consumi di acqua e di energia elettrica relativi all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, secondo le tariffe stabilite con apposita deliberazione di giunta Comunale.

#### **ART.39 – RESPONSABILITA'**

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

## **TITOLO IV**

### **SEPOLTURA**

#### **CAPO I – FERETRI**

##### **ART.40 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.42.
2. Ogni feretro non può contenere più di una salma. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita o, quanto meno, avvolta in lenzuola.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

##### **ART.41 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

##### **ART.42 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali si differenziano in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore non inferiore a cm.2;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 D.P.R. N.285/1990;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, purché siano osservate le prescrizioni stabilite per il caso specifico dall'art.75 del D.P.R. N.285/1990;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, quella esterna di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 D.P.R.N.285/1990;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. All'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
  - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25, a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 285/1990;
- e) cremazione:
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. Il trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sepoltura del cimitero o in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche stabilite dai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per il Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, nella parte superiore della cassa metallica deve essere praticata un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione, l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. N.285/1990;

6. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

8. Nel caso in cui il feretro non corrisponda alle esatte misure del luogo di tumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre con proprio provvedimento la sostituzione del feretro stesso a totale carico dei familiari del defunto.

#### **ART.43 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

1. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo rivalsa nei confronti di questi ultimi.

2. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato, con apposita attestazione, dal Servizio Sicurezza Sociale.

## **ART.44 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recanti impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta, nonché le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **ART.45 – INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione. Esse hanno una durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art.92 del D.P.R.n.285/1990.
2. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano di proprietà del Comune per il relativo smaltimento.

### **ART.46 – TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, rispettivamente denominate loculi, cellette ossario e urne cinerarie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo VI del presente regolamento.
3. Per quanto concerne le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art.76 e 77 del D.P.R. N.285/1990.

### **ART.47 – DEPOSITO PROVVISORIO**

1. Le salme o i resti mortali che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intendono successivamente trasferire, nonché le salme estumulate temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere, vengono normalmente depositate in via provvisoria in loculi che il Comune ha destinato a tale scopo e che, di solito, sono situati nell'ultimo ordine di ogni piano.
2. La salma deve essere comunque collocata nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.
3. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamenti stabili.

4. La concessione di loculi per deposito provvisorio, di norma, ha la durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di costruzione.
5. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e di un deposito cauzionale di importi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale deve essere conservato in Comune, presso l'Ufficio Segreteria.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile di Servizio competente, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale suddetto, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.
8. Nel caso in cui gli interessati provvedano entro il termine stabilito alla sistemazione definitiva della salma e al pagamento del canone dovuto, il Responsabile di Servizio competente provvederà al rimborso della cauzione.
9. Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepolture private secondo le norme suddette.

### **CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART.48 – CARATTERE**

1. Sia le esumazioni che le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite a richiesta o nell'interesse dei privati.

#### **ART.49 – ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.82 del D.P.R. N.285/1990.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.
3. L'esumazione dei nati morti e dei feti, inumati nell'apposito reparto, può essere effettuata dopo 5 anni dal seppellimento.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, sono utilizzate per nuove inumazioni.

#### **ART.50 – AVVISO DI SCADENZA ORDINARIA**

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie – ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso dei cimiteri e all'Albo Pretorio comunale.

## **ART. 51 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'ufficiale sanitario e di un incaricato del servizio di custodia del cimitero.
4. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art.84 del D.P.R. n.285/1990 e se trattasi persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e con le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

## **ART. 52 – ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Le estumulazioni straordinarie sono:
  - quelle eseguite, su autorizzazione del Sindaco, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, quando il feretro debba essere trasportato in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo si constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede possa farsi senza pregiudizio per la pubblica salute;
  - quelle eseguite su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessione della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno è fissato in 5 anni.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Non sono consentite estumulazioni, salvo permesso dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme.
6. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
7. Le estumulazione straordinarie sono eseguite in base alle tariffe fissate annualmente dalla Giunta comunale.

## **ART.53 – OPERAZIONI VIETATE**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. E' fatto obbligo al Sindaco denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possano configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere di cui all'art.419 del codice penale.

## **ART.54 – RACCOLTA DELLE OSSA – INCENERIMENTO MATERIALI**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario o in sepoltura privata per famiglia o collettività.
2. E' consentita la collocazione nel loculo di un familiare di una o più cassetine contenenti i resti mortali o di una o più urne cinerarie contenenti le ceneri di altri familiari. Detta operazione può essere effettuata a seguito di esumazione e/o estumulazione.
3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalla esumazioni e dalle estumulazioni, vengono smaltiti dal Comune con modalità idonee.
4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto disposto dal successivo art.55.

## **ART.55 – OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 30 giorni. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, saranno acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell'art.929 del codice civile.

## **ART.56 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile di servizio competente può utilizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buona stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **TITOLO V**

### **CREMAZIONE**

#### **ART.57 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, di conseguenza, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia, acquisito un certificato in carta libera dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni citate vale anche contro il parere dei familiari;
  - in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.n.74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
  - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

#### **ART.58 – URNE CINERARIE**

1. Le ceneri possono essere:
  - a) tumulate o interrate in uno dei cimiteri comunali;
  - b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
  - c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le urne devono essere di dimensioni non superiori a cm.30 di larghezza, cm.30 di lunghezza e cm 50 di altezza, idoneamente sigillate e devono recare in modo permanente le generalità del defunto, comprensive di data di nascita di morte, cui le ceneri si riferiscono.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art.79, comma 3 del D.P.R.n.285/1990 che comprovino di essere Associazioni riconosciute ai sensi del Codice civile costruiti in aree avute

in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

#### **ART.59 – DISPERSIONE**

1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R.n.19/2004 e nei luoghi dalla medesima legge individuati purché situati nel territorio della Regione Emilia Romagna.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo.
3. Nel caso in cui il luogo indicato sia fuori del territorio comunale, il Comune di Bibbiano informerà il Comune interessato.
4. Le ceneri dovranno essere ritirate il giorno stesso della dispersione.
5. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione comporta la decadenza della medesima e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.
6. L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti.
7. Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori del territorio della Regione Emilia Romagna, il Comune di Bibbiano si limiterà a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione. Alla richiesta di autorizzazione al trasporto dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente del luogo di destinazione.

#### **ART.60 – AFFIDAMENTO PERSONALE**

1. L'affidamento delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R.n.19/2004 ed è strettamente personale.
2. Le ceneri sono conservate in urna chiusa e sigillata riportante all'esterno le generalità del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo.
3. L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento, in luogo decoroso e sicuro, a garanzia del rischio di profanazione.
4. Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato. Nel caso l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.
5. In caso di emigrazione, l'affidatario può:
  - a) chiedere la tumulazione delle ceneri;
  - b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel Comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento dal parte del Comune di nuova residenza.
6. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.
7. Nel caso di decesso dell'affidatario, gli eredi, se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario, devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime.
8. L'atto di affidamento deve essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

# TITOLO VI

## CONCESSIONI

### CAPO I – CONCESSIONI

#### **ART.61 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto di uso della sepoltura.
2. Formano oggetto di concessione temporanea a privati da parte del Comune i loculi destinati a tumulazioni singole, le aree per la costruzione di sepolture e le cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, le nicchie ossario per la custodia dei resti.
3. Tutte le concessioni amministrative di cui al comma precedente sono temporanee e a pagamento.
4. I canoni per le concessioni sono stabiliti con apposito atto della Giunta comunale.
5. La concessione decorre dalla data del rilascio dell'atto di concessione medesimo.

#### **ART.62 - LOCULI**

1. I loculi realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono avere le seguenti dimensioni minime nette interne:
  - Lunghezza mt.2.30
  - Larghezza mt.0.75
  - Altezza mt.0.70.
2. Le dimensioni dei feretri devono, pertanto, essere adeguate a queste misure.
3. I loculi vengono concessi per la durata di anni 45 e sono assegnati nella fila e secondo il numero prescelti.
4. Possono anche essere effettuate concessioni in vita purché, a giudizio del Sindaco, la disponibilità di loculi sia tale da soddisfare le normali esigenze, nei seguenti casi:
  - a persone che abbiano almeno compiuto il 65° anno di età;
  - a coniugi, di cui almeno uno abbia compiuto il 65° anno di età;
  - a genitori, per loculi in aderenza a quello del figlio premorto;
  - al coniuge, per loculo in aderenza a quello del coniuge premorto;
  - ad altri, per loculo in aderenza a quello del premorto (in tal caso occorre previa deliberazione motivata della Giunta Comunale);
  - ad altri, per casi particolari, previa deliberazione motivata della Giunta comunale;
5. Non sono concessi loculi per la tumulazione di salme di persone non residenti nel Comune di Bibbiano, al momento del decesso, qualora, a giudizio del Sindaco, la disponibilità di loculi sia tale da non soddisfare le normali esigenze.
6. La concessione di loculo è vincolata alla salma indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi.
7. I loculi per tumulazioni singole sono concessi in condizioni di agibilità al privato al quale compete l'installazione, entro 6 mesi dal seppellimento, della lapide, che non dovrà portare mensole od altri oggetti con sporgenze superiori a 10 cm. Nei loculi singoli di comparti costruiti

dopo l'adozione del presente regolamento, le lapidi e i relativi accessori (decorazioni, portafiori, fotografie...) devono essere uniformi per ogni comparto, con le caratteristiche che verranno stabilite con apposito atto da parte dell'Amministrazione comunale.

8. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in condizioni decorose per tutta la durata della concessione.

9. Il loculo deve essere occupato entro un anno dalla morte della persona per la quale è stato concesso.

10. In ogni loculo non può essere tumulata che una salma, quella risultante dalla concessione.

11. E' consentito conservare nell'avello resti mortali provenienti da esumazioni nel campo comune, o da altri posti di inumazione o di tumulazione, quando la famiglia o la persona interessata non ritenga di collocarli, previo apposito pagamento in avello ossario.

12. La chiusura del loculo è effettuata dal personale del Comune o della ditta affidataria del servizio, dietro pagamento da parte del concessionario dell'importo stabilito in apposita deliberazione della Giunta comunale.

### **ART.63 - CONCESSIONI GRATUITE**

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, tranne che per accogliere salma di persona per la quale, in ragione di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio comunale.

### **ART.64 - LAPIDI ED ORNAMENTI**

1. La concessione di loculi è comprensiva della fornitura della lapide a cura e a spese del Comune.

2. Al concessionario non è consentito installare lapidi diverse da quelle fornite dal Comune.

3. Lo smontaggio della lapide è a carico del concessionario che, entro 6 mesi dal seppellimento, dovrà provvedere a rimontare la lapide e, a propria cura e spese, all'installazione degli ulteriori materiali ornamentali (scritte, vasi, fotografie) osservando, nella scelta, criteri di uniformità ed omogeneità con gli ornamenti già presenti nel cimitero, rispettando le caratteristiche previste in apposito atto dell'Amministrazione comunale.

### **ART.65 - DECADENZA**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata con apposito provvedimento del Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali, quando:

- il loculo risulti in stato di completo abbandono in conseguenza di mancato intervento da parte del concessionario, dei suoi eredi o aventi causa o per le loro irreperibilità.
- il loculo non sia stato occupato dalla salma della persona per la quale era stata effettuata la concessione entro 1 anno dal decesso della medesima;
- in caso di inadempienza di ogni altro obbligo stabilito nell'atto di concessione.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato previa diffida, notificata agli interessati, se reperibili.

3. Nel caso di irreperibilità degli interessati, all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio comunale è pubblicato per 90 giorni consecutivi, un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di dichiarazione della decadenza per abbandono.

4. Decorso, senza risultato, un semestre, dalla notifica della diffida agli interessati o dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza alcun diritto di rimborso per il concessionario, i suoi eredi o aventi causa.

#### **ART.66 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà alla estumulazione della salma, con l'osservanza delle norme per il rinnovamento delle sepolture, per la sua inumazione in campo comune, al fine del completamento del processo di mineralizzazione per il periodo previsto dalla normativa vigente.

#### **ART.67 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVO**

1. Alla scadenza del periodo di concessione, il Comune provvede a far togliere la salma dal loculo con rimborso delle relative spese da parte del concessionario.

2. E' consentito il rinnovo delle concessioni di loculi, disposte dopo l'adozione del presente regolamento, per un periodo di uguale durata, su domanda degli interessati, da presentare entro il 90° giorno precedente la scadenza del periodo di durata. Il rinnovo della concessione è soggetto al pagamento del canone per nuove concessioni dello stesso tipo in vigore al momento in cui la domanda viene accolta.

3. Il rinnovo di cui al comma precedente può essere concesso su valutazione dell'Amministrazione comunale, che potrà accordarlo soltanto alla scadenza del periodo precedente.

4. Il titolare, o i suoi eredi o aventi causa, della scadenza della concessione sono informati con comunicazione individuale notificata.

### **CAPO II – NICCHIE OSSARIO**

#### **ART.68 - NICCHIE OSSARIO**

1. Le nicchie – ossario, realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni nette interne:

- Lunghezza minima mt.0.70 – lunghezza massima: mt.1
- Larghezza minima mt.0.30 – larghezza massima mt. 0,80
- Altezza minima mt.0.30 – altezza massima mt.0,80.

2. Le nicchie – ossario sono concesse per la durata di 60 anni e sono assegnate nella fila e secondo il numero prescelti; la loro concessione è vincolata ai resti della salma indicata nell'atto di concessione e non può essere trasferita a terzi.

3. La concessione è comprensiva della lapide in bianco. La lapide e i relativi accessori, nei comparti costruiti dopo l'adozione del presente regolamento, devono essere uniformi per ogni comparto, con le caratteristiche di volta in volta stabilite con apposito atto dall'Amministrazione comunale. Al concessionario compete la posa in opera, entro 6 mesi dalla collocazione dei resti mortali, delle lapide e degli accessori con le caratteristiche di cui al comma precedente. La lapide non può essere munita di oggetti ad eccezioni di portafiori, fotografia e lampada votiva, con sporgenza massima di cm.10.

4. La tariffa per la concessione di nicchie – ossario è stabilita con apposito atto della Giunta comunale.
5. Non sono consentiti rinnovi o proroghe della concessione di nicchie ossario.

### **CAPO III – CONCESSIONI DI AREE**

#### **ART.69 - CONCESSIONI DI AREE**

1. In relazione alla disponibilità esistente, possono essere concesse per la durata di anni 99, a privati, enti e comunità, aree per la costruzione di sepolture, a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, e cappelle di famiglia<sup>2</sup>.
2. Le aree sono concesse secondo la loro disponibilità per una superficie stabilita con apposito atto del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, in assenza del Piano Regolatore cimiteriale.

#### **ART.70 - PROGETTI DELLE SEPOLTURE PRIVATE E LORO REALIZZAZIONI**

1. I singoli progetti di sepolture private devono essere approvati secondo l'iter previsto dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
2. Nel progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere accesso diretto con l'esterno del cimitero.
4. Nel caso in cui la costruzione non sia conforme al progetto approvato e rispettosa delle condizioni e prescrizioni stabilite dal titolo abilitativo e relativi pareri di competenza dei vari Enti, il responsabile di servizio competente, fatto salvo ogni altro provvedimento, che egli debba assumere in applicazione di altre leggi, intima al concessionario di attenersi al progetto ed alle altre prescrizioni, accordando un termine perentorio per la cessazione dell'abuso. Se, decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile di Servizio suddetto constata, anche tramite l'ufficiale sanitario, l'inadempienza, può ordinare la distruzione delle opere compiute e revocare la concessione senza che il concessionario possa pretendere nulla, incluso il canone, che resta per l'intero al Comune.
5. Dopo l'ultimazione dei lavori il Concessionario dovrà richiedere il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, completo di tutti gli allegati previsti per legge che sarà rilasciato a seguito di positivo sopralluogo di verifica da parte del personale dell'ufficio tecnico e dell'AUSL competente.
6. Nell'esecuzione dei relativi lavori il concessionario dovrà ottemperare a quanto previsto nel precedente art. 36.

#### **ART.71 - NORME COSTRUTTIVE**

1. Nella costruzione di tumuli e cappelle devono essere osservate le norme seguenti:

Cappella: l'area in concessione può essere utilizzata per intero, con l'obbligo di costruire, su tutti i lati della cappella, un marciapiedi di larghezza non inferiore a cm.25. Potranno essere realizzati, in proporzione alla superficie in concessione, uno o due loculi per piano e non più di

---

<sup>2</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 17 del 29/04/2013.

cinque ordini. La cappella non potrà avere un'altezza superiore a mt.4.60, misurata in gronda. L'ingresso potrà essere chiuso o a portichetto. La tumulazione delle salme potrà essere fatta sia dall'esterno che dall'interno, con muratura di tamponamento con mattoni pieni a una testa intonacata sulla parte esterna o con la lastra di pietra naturale o cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Le strutture verticali, se in mattoni, dovranno avere lo spessore minimo di cm.25, se in calcestruzzo vibrato di cm.10 mentre le strutture orizzontali, in calcestruzzo armato, dovranno avere lo spessore minimo di cm.10. Tali spessori potranno essere modificati in base a nuove normative o in base ai calcoli statici. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. con verifica del rischio sismico. Le dimensioni minime interne nette dei loculi saranno: lunghezza minima mt.2,30; larghezza minima mt.0,75; altezza minima mt.0,70.

Tumuli si applicano le norme stabilite per le cappelle, con le seguenti variazioni: il marciapiedi dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 25. Sono consentiti fino a due ordini di loculi affiancati, divisi da un pozzo della larghezza minima di cm.90 e della profondità del tumulo stesso, per un massimo di tre ordini sotto il piano di campagna, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione per l'eventuale presenza di acqua. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. con verifica del rischio sismico. Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di fondo dovranno avere lo spessore minimo di cm.20. Tali spessori potranno essere modificati in base a nuove normative o in base ai calcoli statici. I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di tamponamento con mattoni pieni a una testa intonacata sulla parte esterna o con la lastra di pietra naturale o cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica muratura di mattoni pieni dello spessore di cm14, rabboccata con malta di cemento.

Progetti tipo- per tutti o per determinati settori dei cimiteri, l'amministrazione comunale, può con apposita deliberazione, approvare progetti per la costruzione di tumuli o cappelle, cui dovranno uniformarsi i nuovi progetti di aree cimiteriali incluse in quei determinati settori.

## **ART.72 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE**

1. Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa sono tenuti a mantenere, per tutta la durata della concessione, in solido e decoroso stato la sepoltura e le opere relative. Sono inoltre tenuti ad eseguire lavori o restauri che l'Amministrazione ritiene necessari o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere a potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose.
3. Per gli stessi motivi può anche essere disposta la sospensione della tumulazione di salma, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
4. Perdurando l'inerzia dell'interessato o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell'art.65 del presente regolamento.

## **ART.73 - DECADENZA, CESSAZIONE E PROROGA DELLA CONCESSIONE**

1. Per quanto riguarda la decadenza, la sistemazione dei resti conseguente alla decadenza della concessione e la scadenza della concessione di nicchie – ossario, aree e cappelle si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.n.65-66-67 del presente Regolamento.
2. Nei tumuli e nelle cappelle costruiti su aree in concessione le tumulazioni cessano entro il 74° anno dall'inizio della concessione.

#### **ART.74 - AVENTI DIRITTO**

1. Il diritto di uso della sepoltura della famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e a quello della sua famiglia secondo la discendenza “iure sanguinis” in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tale effetto, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi i figli adottivi e i coniugi di questi, gli ascendenti. Il gruppo familiare è considerato secondo “iure sanguinis” prescindendo cioè dalla convivenza e dalle risultanze anagrafiche.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto di concessione o in atto successivo come può disporre, nell'atto stesso, maggiori limitazioni.
4. E' ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dall'esistenza fra di esse di vincoli di parentela o affinità, coniugi compresi.
5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al compimento della capienza del sepolcro.

#### **ART.75 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'**

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti dei quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto. L'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione o richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente il diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
4. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.
5. Le controversie tra titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
6. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari “iure sanguinis” è dato nell'ordine di premorienza.
7. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

#### **ART.76 - RICORDI FUNEBRI**

1. Nella sepoltura di famiglia, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

2. In tale sepoltura si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tale circostanza.

#### **ART.77 - ESTUMULAZIONE – VINCOLO**

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione.

2. I resti delle salme estumulate dopo il periodo di inumazione sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette.

3. Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione per tutte o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

### **CAPO IV - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE, ESTINZIONE**

#### **ART. 78 - DIVISIONI, SUBENTRI**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.N.445/2000 e s.m.i. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto alla sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art.74 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, indicando il nominativo del rappresentante della concessione, scelto di comune accordo tra gli eredi e nell'ambito dei soggetti indicati al precedente art.74 richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione medesima.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.74, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 40 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ART.79 - RINUNCIA A CONCESSIONE**

1. Il Comune, salvo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo, accetta la rinuncia alle concessioni a tempo determinato senza indennizzo o corrispettivo alcuno.

2. Per la concessione non perpetua di aree, loculi e nicchie – ossario, il Comune ha facoltà, in relazione alla situazione esistente in ciascun cimitero, quando non sia ancora stata perfezionata la procedura di decadenza e la costruzione sia dichiarata agibile dall'Ufficio tecnico comunale, di accettare la rinuncia alla concessione dietro rimborso a favore del rinunciante della tariffa in vigore, in proporzione al periodo intercorrente tra la data della rinuncia e la scadenza della concessione, decurtando la somma relativa di un periodo di anni 10.

3. In caso di parziale o totale costruzione nelle aree cimiteriali, il Comune può autorizzare la cessione delle opere ad un terzo che abbia richiesto la concessione dell'area.

4. Per la concessione perpetua di aree, loculi o nicchie – ossario, il Comune ha facoltà, in relazione alla situazione esistente in ciascun cimitero, quando non sia ancora stata perfezionata la procedura di decadenza e la costruzione sia dichiarata agibile dall'Ufficio tecnico comunale, di accettare la rinuncia alla concessione perpetua alle seguenti condizioni:

- a) quando trattasi di semplice rinuncia il Comune corrisponderà il 50% del canone di concessione della stessa specie, in vigore al momento della rinuncia;
- b) quando rinunciando alla perpetuità per la concessione temporanea il titolare (o i suoi eredi o aventi causa) chiede di sostituire nel loculo o cellette ossario, la salma o i resti mortali o nominativo in vita di persona destinataria, con altra salma o resti mortali o nominativo di persona in vita, appartenente al suo gruppo familiare nell'ambito di cui al 2° comma dell'art.74 il concessionario corrisponderà un canone simbolico stabilito con apposita deliberazione di Giunta comunale.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ART.80 - ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia presentata domanda di rinnovo della concessione medesima, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto, per quest'ultimo caso dall'art.98 D.P.R. n.285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti, ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO VII**

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **ART.81 - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1. E' istituito nel Comune di Bibbiano, il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Bibbiano e Barco, in gestione diretta o mediante appalto.
2. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, i concessionari dovranno stipulare il contratto di abbonamento, mediante utilizzo dello schema predisposto dall'Amministrazione comunale.
3. La durata dell'abbonamento non può essere di durata inferiore a cinque anni. Essa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sempre dopo il primo versamento del canone frazionato e del contributo di impianto a fondo perduto (spesa di impianto principale e di distribuzione interna nella misura indicata con tariffa stabilita da apposito atto della Giunta Comunale).
4. Il prezzo di abbonamento è fissato annualmente con delibera della Giunta comunale e dovrà essere versato in un'unica soluzione.
5. Nel prezzo di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, riparazione e ricambio delle lampadine.
6. Alla scadenza, la durata dell'abbonamento può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni.
7. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'interessato entro la scadenza indicata dall'Amministrazione.
8. Se entro la scadenza, l'interessato non avrà ottemperato al pagamento, il Comune, con un mese di preavviso, sospenderà il servizio, senza alcun diritto dell'abbonato di richiedere indennizzi.
9. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura del Comune (o suo appaltatore/concessionario) e a spese dell'abbonato, sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale.
10. Per qualsiasi modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato stesso.
11. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, incendi ed in genere per il fatto di terzi.
12. Qualunque reclamo deve essere presentato al Comune (o suo appaltatore/concessionario) per iscritto. L'abbonato comunque, nonostante abbia presentato reclamo, non ha diritto a sospendere i pagamenti dovuti.
13. Il Comune si riserva il diritto di modificare sia in più che in meno le condizioni di abbonamento, quando lo ritenga opportuno per il migliore andamento del servizio e quando cambiassero le condizioni di mercato del materiale e della mano d'opera.

#### **ART.82 - DIVIETI**

1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune, di interrompere anche il servizio.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.83 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto concerne la durata della concessione e il diritto d'uso della sepoltura, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. I familiari dei defunti che occupano una sepoltura privata illegittimamente devono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedere alla richiesta di concessione di apposita sepoltura ed attivare a proprie spese il trasferimento della salma.
3. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma non fossero disponibili sepolture per il trasferimento, lo stesso termine si intende prorogato fino all'effettività disponibilità.
4. Il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore delle presenti norme.

#### **ART.84 - SANZIONI**

1. Le violazioni delle presenti norme, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile a norma di legge, sono punibili in base alla normativa vigente.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.

#### **ART.85 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità previste dal vigente Statuto comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.